Trib. Trento, 29/01/2015

In caso di notorio blocco del sistema processuale telematico in coincidenza dello spirare del termine per un adempimento processuale, la parte che non abbia potuto provvedere a quest'ultimo può ottenere la rimessione in termini ex art. 153, 2° co., c.p.c. (Massima non ufficiale)

Svolgimento del processo

Il Giudice *omissis*,

Letto l'istanza della difesa di *omissis* di rimessione in termini al deposito telematico della memoria *ex* art. 183 c. 6 n. 2;

vista la documentazione allegata all'istanza;

rilevato che è noto che vi sia stato un blocco del sistema telematico in coincidenza con lo spirare del termine;

rilevato pertanto che sussistono le condizioni per la rimessione in termini *ex* art. 153 c. 2 c.p.c. per il deposito della memoria *ex* art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. per la parte *omissis*;

rilevato peraltro che appare opportuno differire per entrambe le parti, in particolare a tutela dei diritti della controparte rispetto all'istante, il termine per il deposito della memoria di replica *ex* art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c.

P.Q.M.

Autorizza la rimessione in termini per il deposito di memoria come richiesto;

Assegna nuovo termine alle parti per il deposito di memoria *ex* art. 183 c. 6 n.3 c.p.c. fino al 20 febbraio 2015.

Conferma il rinvio al 11.03.2015.

Deciso il 29/01/2015